

“le debolezze del sistema; azioni nella filiera degli approvvigionamenti i beni e servizi»



Dott. Antonio Draisici

Milano, 31 gennaio 2015


Articolazione della giornata

- Le DEBOLEZZE del SISTEMA
- LE MACRO FASI DEL PROCESSO DI ACQUISTO
- Il rapporto tra il R.U.P. ed il D.E.C
- L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- LA LOGISTICA e I MAGAZZINI

La complessità del contesto



LE DEBOLEZZE DEL SISTEMA



..... LA FINE
DELL'IMMORTALITÀ

IL MARTIRIO DEL CODICE DEI CONTRATTI: ALCUNI DATI

Struttura del Codice:

- è composto da n. 273 articoli e n. 38 allegati;
- è suddiviso in n. 5 Parti, n. 8 Titoli, n. 22 Sezioni e n. 16 Capi;
- il testo comprende più di 1.500 commi!

Modifiche al Codice:

- è stato modificato da n. 57 norme diverse; a cui vanno aggiunte n. 19 leggi di conversione;
- IN MEDIA n°1 modifica ogni 40 giorni!!!!!!
- gli articoli hanno subito modifiche per n. 596 volte (sono state conteggiate solo le modifiche convertite in legge);
- non hanno mai subito modifiche n. 114 articoli;
- solo il 42% del totale degli articoli conserva il testo originario!

ESASPERAZIONE PROCEDIMENTALE

Il “Codice” e la riscrittura continua....



direttive 23-24-25/2014/UE



centralizzazione

D.L. 66/2014:

art.9: 35 SOGGETTI

**AGREGATORI... di cui faranno parte
CONSIP e le Centrali regionali**

Per quale PANIERE???????

Regione	Centrale	Sito
Basilicata	Dipartimento Interaziendale "Centrale di Committenza" presso Ospedale San Carlo (PT) SEL – Società Energetica Lucana	www.ospedalesancarlo.it www.societaenergeticalucana.it
Calabria	SUA – Stazione Unica Appaltante	www.regione.calabria.it
Campania	So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità	www.soresa.it
Emilia-Romagna	IntercentER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici	www.intercent.it
Friuli-Venezia-Giulia	Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine (funzioni ex CSC)	www.csc.sanita.fvg.it
Lazio	Centrale Acquisti Regione Lazio	www.regione.lazio.it
Liguria	C.R.A. - Centrale Regionale di Acquisto	www.acquistiliguria.it
Lombardia	Agenzia Regionale Centrale Acquisti	www.arca.regione.lombardia.it
Marche	ASUR – Azienda Sanitaria Unica Regionale	www.asur.marche.it
	SUAM – Stazione Unica Appaltante	www.regione.marche.it
Molise	ASREM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise	www.asrem.org
Piemonte	SCR – Società di Committenza Regionale	www.scr.piemonte.it
Puglia	EMPULIA	www.empulia.it
Sardegna	C.A.T. – Centrale Acquisto Territoriale	www.sardegnacat.it
Toscana	DG Organizzazione – Settore Contratti	www.regione.toscana.it
	ESTAV – Centro	www.estav-centro.toscana.it
	ESTAV – Nord-Ovest	www.estav-nordovest.toscana.it
	ESTAV – Sud-Est	www.estav-sudest.toscana.it
Trentino-Alto Adige		
Bolzano	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Centrale di Committenza	www.provincia.bz.it/acp
Trento	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari	www.apss.tn.it
Veneto	CRAS - Centro Regionale Acquisti Sanità	www.regione.veneto.it
Sicilia	CCIAA di Palermo	www.pa.camcom.it
Valle d'Aosta	ASL unica	www.ausl.vda.it

CENTRALIZZAZIONE SPINTA

In sanità, ciascuna azienda sanitaria ha già un elevato potere negoziale nei confronti di imprese fornitrice.

Negli ultimi quindici anni le stazioni appaltanti locali sono passate dalle **659 unità sanitarie locali** del 1992 alle attuali **218 aziende sanitarie ed ospedaliere** in un processo di accorpamento e, quindi, di concentrazione della domanda: questo significa che le dimensioni medie delle amministrazioni in questione sono in molti casi almeno triplicate.


Durata media in carica dei D.G. (1996-2013)

Regione	AO	ASL	Totale complessivo
Abruzzo	—	4,0	4,0
Basilicata	3,0	3,3	3,2
PA Bolzano	—	10,0	10,0
Calabria	2,3	1,5	1,7
Campania	5,2	3,1	3,9
Emilia Romagna	4,9	4,1	4,3
Friuli VG	3,8	3,9	3,9
Lazio	3,2	2,7	2,8
Liguria	5,0	3,7	4,2
Lombardia	4,0	3,7	3,9
Marche	3,5	3,0	3,1
Molise	—	3,9	3,9
Piemonte	3,1	3,3	3,2
Puglia	4,4	2,9	3,4
Sardegna	3,6	2,8	2,9
Sicilia	3,5	2,8	3,3
Toscana	3,6	3,9	3,8
PA Trento	—	4,5	4,5
Umbria	3,8	2,6	2,9
Valle D'Aosta	—	4,5	4,5
Veneto	4,7	4,5	4,5
ITALIA*	3,9	3,5	3,6


(*) Valore medio calcolato come media aritmetica di tutte le durate medie aziendali.

Fonte: OASI, 2013

ABBANDONARE L'ORDINARIA discussione....



ALCUNE AZIONI nelle ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI





Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

**Progettazione coerente
con i bisogni**

**Qualità/economicità
delle prestazioni**

Sistemi di controllo

Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013
“Linee guida su programmazione, progettazione
ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle
forniture

IL PROCESSO d'ACQUISTO: LE MACRO FASI

-
- 1. FASE DELLA PROGRAMMAZIONE** degli acquisti
(e prevenzione delle criticità)

 - 2. FASE DELLA GARA:** dalla PROGETTAZIONE alla
SELEZIONE DEL FORNITORE

 - 3. FASE dell'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E
CONTROLLO DELL'ENTE**

Il PROCESSO d'ACQUISTO: quali attori

1. **FASE DELLA PROGRAMMAZIONE** degli acquisti (e prevenzione delle criticità) → 1. Il R.U.P.
2. **FASE DELLA GARA** dalla PROGETTAZIONE alla SELEZIONE DEL FORNITORE → 2. Pluralità di SOGGETTI
3. **FASE dell'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELL'ENTE** → 3. Il Direttore dell'esecuzione/R.U.P. e gli agenti

La programmazione dell'attività contrattuale

D. Lgs. 163/2006: Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

Momento preparatorio della successiva fase operativa di approvvigionamento, è trattata dal Codice, per quanto attiene ai settori ordinari di forniture e servizi, esclusivamente **NELL'ART. 11, COMMA 1**

comma 1. Le procedure di affidamento dei **CONTRATTI PUBBLICI** hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

programmazione imposta quale obbligo per il settore dei LAVORI PUBBLICI all'art. 128

La PROGRAMMAZIONE

BENI & SERVIZI

non risultano disposizioni che individuano e disciplinano attività da porre in essere preliminarmente allo svolgimento delle procedure di gara, ad eccezione della **determinazione a contrarre**

**l'approvvigionamento nei BENI E SERVIZI è svincolato
da ogni forma di pianificazione?**

Al pari di un'impresa privata qualsiasi soggetto pubblico non può fare a meno della programmazione intesa quale insieme preordinato di scelte sistematiche, volte all'efficiente organizzazione ed al controllo della conseguente attività di gestione.

l'attività di pianificazione e di individuazione delle risorse è necessaria

La PROGRAMMAZIONE

ha come comune denominatore quello di essere volta **all'individuazione degli obiettivi**, alla percezione delle relazioni tra quest'ultimi ed i **mezzi economici necessari** (stima del fabbisogno) nonché al **coordinamento delle attività gestionali** nell'arco di tempo individuato.

La PROGRAMMAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE:

1. individuazione dell'obiettivo;
2. individuazione dell'esigenza complessiva e del fabbisogno stimato;
3. stima del costo complessivo per la realizzazione del programma;
4. verifica della COMPATIBILITÀ ECONOMIACA;
5. Verifica ipotesi di AGGREGAZIONE
6. individuazione delle modalità e delle scadenze temporali
- .

FINALITÀ


- analizzare i volumi finanziari degli acquisti (necessari per la redazione dell'avviso o degli avvisi di **preinformazione**);
- individuare preventivamente le soglie economiche di riferimento e la tipologia di procedura da adottare;
- Individuare – preventivamente – **le strategie** (di acquisto e di gestione);
- Analisi trasversale con **obiettivi di budget**
- Analisi make or buy (per i servizi)
- Pianificare tempi e risorse da organizzare per il raggiungimento degli obiettivi,
- TRASPARENZA
- Ecc.

Il R.U.P.

art. 10, comma 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro **atto di programmazione** di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione **dell'avviso di preinformazione;**

Art. 271 – programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, comma 1



Art. 271 – programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, comma 3



il programma individua

l'oggetto l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento

l'amministrazione provvede

nel corso dell'esercizio alla verifica della fattibilità di ciascuna iniziativa in cui si articola il programma

technica economica

amministrativa

Art. 271 – programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, comma 4



se l'amm.ne ha
predisposto il
programma

può avviare procedimenti
di acquisizione di beni e
servizi non previsti

in caso di urgenza
risultante da eventi
imprevisti e imprevedibili
in sede di programmazione



Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni**

Art. 37.

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli **63**, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

R.U.P.

in fondo,

è un povero Cristo

?



RIZZOLI FILM

Paolo Villaggio ..

FANTOZZI

TRATTO DAL LIBRO DI PAOLO VILLAGGIO
"FANTOZZI" È IL SECONDO TRASLOCIO LIBERO DI FANTOZZI
PUBBLICATO DALLA RIZZOLI EDITORE

Un film di LUCIANO SALCE

RIZZOLI FILM presenta PAOLO VILLAGGIO in FANTOZZI - con ANNA MAZZAMALUO - GIORGIO REDER
CON FRANCESCO TROVATI - GIUSEPPE ANATRELLI - E CON UMBERTO D'ORSI - LIO BOSCHIO - Scenografia
DI BONVENEINTI - DIE BERNARDI - SALCE - VILLAGGIO - Realizzato da GIOVANNA BERTOLUCCI per la
RIZZOLI FILM - Un film di LUCIANO SALCE - Musica di PABLO FREZZI - Edizioni Rizzoli
GRANDI FRIMÈ DELLA CANZONE - RIZZOLI FILM - EASTMANCOLOR - Colore della TECHNISCOPE

CINERIZ

I pre-requisiti



- «saper, saper fare e saper essere» non premia privilegiare l'APPARIRE ma *CONOSCENZE E COMPETENZE a 360°*
- Il confronto professionale
- Lo stile manageriale



Art. 10 Codice Contratti

- PARTE 1 - TITOLO 1 «PRINCIPI e disposizioni comuni» (*derivazione Merloni L.109/94 art.7, comma 3*)
- Nozione unitaria di «contratto pubblico» senza distinzione tra lavori-forniture e servizi

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della **progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione**



Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



comma 2: *Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.*

... gestione **integrale** della procedura di gara, svolgendo egli il fondamentale ruolo di fornire alla stazione appaltante **ogni** elemento informativo idoneo a una corretta e **CONSAPEVOLE** formazione della volontà contrattuale dell'Amministrazione committente (**Cons. St., A.P. 29/11/2012 n°36**)

**Cons. St., A.P. 29/11/2012 n°36: definisce il RUP
.... quale vero e proprio «MOTORE» della procedura selettiva**

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



Cons. St. sez. III, 16 marzo 2012 n° 1467 ... sulla scorta dell'art. 6, L 241/90, il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso da responsabile del procedimento – come nelle gare d'appalto – **non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria dallo stesso condotta** in ordine agli atti della procedura d'affidamento,

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

comma 3: ... vedi precedenti formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni altro **atto di programmazione** di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione **dell'avviso di preformazione**;



comma 4: Il regolamento individua gli eventuali altri **compiti** del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

.....

Art. 272 – Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, comma 1

ai sensi degli articoli
5, c. 5, lett. c) e 10
Codice



le fasi in cui si articola
ogni singolo intervento sono eseguite sotto cura
e vigilanza di un RP

nominato dalle amm.ni
aggiudicatrici nell'ambito
dei propri dipendenti di
ruolo

salvo quanto previsto
dall'art. 10, c. 5, Codice

contestualmente
alla decisione di
procedere alla
acquisizione

ovvero individuato
eventualmente nella
fase di predisposizione
del programma

ove presente

Art. 272 – Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, commi 2 e 3

il RP

provvede a creare le condizioni per condurre l'acquisizione in modo unitario in relazione

ai tempi ed ai costi preventivati

alla sicurezza e salute dei lavoratori

oltre a eventuali ulteriori profili emersi in sede di verifica di fattibilità del singolo intervento

formula proposte agli organi competenti della propria amm.ne e gli fornisce dati e informazioni

nella fase di predisposizione e aggiornamento del programma

nella fase di procedura di scelta del contraente

nella fase di monitoraggio dei tempi della procedura di affidamento

nelle fasi di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite ai patti contrattuali

Art. 272 – Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, commi 4 e 5

il RP

è un funzionario
dell'amm.ne aggiudicatrice



anche di qualifica
non dirigenziale



svolge,
nei limiti delle proprie
competenze professionali,

anche le funzioni di
direttore dell'esecuzione
del contratto

a meno di diversa
indicazione della SA

Art. 273 – funzioni e compiti del responsabile del procedimento – comma 1, lett. a): fase di progettazione

progettazione ex art. 279, c. 1

la predispone ovvero la coordina curando la promozione ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari



..... ma chi controlla?? IL RUP (guardiano o attore!!)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cfr. art 271-272-273-274
Regolamento)

- ART. 10. *Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.*

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:


a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) **cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati**



dell'contracto

l'esecuzione



Parte IV del Regolamento

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI


Capo 1: Esecuzione del contratto

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 297 Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
- Art. 298 Penali, premio di accelerazione, garanzie....

SEZIONE II: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- Art. 299 Gestione dell'esecuzione del contratto
- Art. 300 Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 301 Compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto



Parte IV del Regolamento

Capo 1: Esecuzione del contratto

SEZIONE III: ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ'

- **Art. 302. Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto**
- **Art. 303. avvio dell'esecuzione del contratto**
- **Art. 304. verbale di avvio dell'esecuzione del contratto**
-
- **Art. 308. sospensione dell'esecuzione del contratto**
- **Art. 309. Certificato di ultimazione delle prestazioni**
-

TITOLO IV – VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Artt. Dal 312 al 325

**CHI È:
il "direttore"
dell'esecuzione
del contratto**

B^F



Il RUP
Il DEC

IN
**La
Strana
Coppia**



PRESENTATO DA HOWARD W. KOCH

DIRETTO DA GENE SAKS

SCRITTO DA NEIL SIMON TRATTA DALLA SUA COMMEDIA TEATRALE

MUSICA DI NEAL HEFTI

UNA PRODUZIONE HOWARD W. KOCH

PANAVISION® TECHNICOLOR®



- L'attività del RUP in primis va concentrata sulla programmazione e scelta del contraente (**progettazione!!!! K.P.I.-S.L.A.... esternalizzazioni**)
- L'attività del DEC va focalizzata sulla vigilanza, ma **OCCORRE** esercitare il ruolo con requisiti morali, tecnico-professionali, e tanta esperienza sul campo, non **COERCIZIONE** del fornitore, **MA cultura del RUOLO**



Responsabilizzazione della P.A.

LA CONVIVENZA TRA RUP e DEC

art. 272, comma 5, DPR 207/2010



il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di D.E. del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante

ipotesi facoltativa caratterizzata da una scelta discrezionale della S.A.

A proposito di esecuzione del contratto ...

L'esecuzione del contratto può definirsi come *la naturale modalità attraverso la quale si estingue l'obbligazione contrattuale*, in tale fase prende avvio e si perfeziona il programma negoziale consacrato nel contratto.

l'articolo 119 d.lgs 163/2006 ... «l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento».

**3. FASE dell'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO E CONTROLLO
DELL'ENTE**



**3. IL Direttore
dell'esecuzione e gli
agenti**

Art. 299 – gestione dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice,

- **la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto** da parte dell'esecutore
- **attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto,**
- individuato ai sensi dell'articolo 300 del regolamento.

**3. FASE dell'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO E CONTROLLO
DELL'ENTE**



**3. IL Direttore
dell'esecuzione e gli
agenti**

REQUISITI

Il DEC/RUP **DOVREBBE** essere svolto dal personale in possesso di ***specifica competenza professionale*** e titolo adeguato in relazione all'oggetto del contratto.

Affidamento all'esterno dell'incarico di direttore dell'esecuzione/RUP appare ammissibile esclusivamente quando la SA risulti sprovvista di adeguate professionalità in grado di svolgere tale compito (Consiglio di Stato in sede di parere consultivo sullo schema di Regolamento; parere n. 313/2010).

Il DEC: Organo Straordinario

**3. FASE dell'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO E CONTROLLO
DELL'ENTE**



**3. IL Direttore
dell'esecuzione e gli
agenti**


REQUISITI

Conoscenze:

normative (leggi, regolamenti, norme, documenti di gara, ecc.)
professionali (contenuto dei servizi, tipologia di bene, contesto di riferimento, ecc.)

Abilità:

Valutazione dei contesti complessi, capacità di relazione, coordinamento, stimolo, gestione dei servizi, rispetto dei risultati attesi, adeguamento delle prestazioni



Art. 300 – Direttore dell'esecuzione del contratto, c. 1 e 2

salvo quanto previsto

dall'art. 272, c. 5

e dal comma 2
del presente articolo

(il RUP svolge anche
le funz. di d.e.c. nei limiti
delle proprie comp.prof.li
salvo diversa indicaz. SA)

il direttore dell'esecuzione
è il RUP

il d.e.c. è comunque
un soggetto diverso
dal RUP nel caso di

prestazioni di importo
> 500.000 €

lettera a)

prestazioni
particolarmente
complesse sotto il
profilo tecnologico

lettera b)

prestazioni che
richiedono
l'apporto di una
pluralità di compet.

dall'utilizzo di
componenti o
processi produttivi
innovativi


o dalla necessità
di elevate prestazioni
in termini di
funzionalità

prestazioni
caratterizzate




Art. 300 – Direttore dell'esecuzione del contratto, comma 3

- 3. Nelle ipotesi di **prestazioni di particolare importanza**, come definiti al comma 2, lettera b), **la stazione appaltante può nominare**
- uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione**
- cui **affida per iscritto**, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.




**Con Quali Requisiti???? NON OCCORRONO TESTE DI LEGNO!!!!
NON è SEMPRE COLPA DEL FORNITORE!!!!**




Art. 300 – Direttore dell'esecuzione del contratto, comma 4

- 4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 (**prestazioni complesse o > 500.000 €**),
- in caso di **carenza in organico** di personale adeguato alla prestazione da eseguire, **accertata e certificata dal responsabile del procedimento**
- sulla base degli **atti forniti dal dirigente** dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente,
- la **stazione appaltante**
- può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto** secondo le **procedure** e con le modalità previste dal codice per **l'affidamento dei servizi**.





Art. 301 – Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto



Le attività di controllo da parte del D.E.C.: **START!!!**

Non si può non partire dalla conoscenza dei documenti di contrattuali

Doc. di gara: (capitolato, disciplinare, ecc.) ma anche da:

- a) Progetto/proposta tecnico/a del concorrente
 - Eventuali soluzioni migliorative
- b) Composizione del prezzo offerto
- c) Motivazioni dell'attribuzione dei punteggi tecnici (nelle motivazioni molto spesso la P.A. si è già espressa «nel merito», non possiamo non tener conto)
- d) Procedimenti di verifica dell'anomalia (anche qui in genere si esplicitano ulteriori impegni)

In questa Fase diventano evidenti tutte le eventuali incongruenze con cui la PA ha gestito il procedimento di gara.....

Le attività di controllo da parte del D.E.C.: COSA!!!

- qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
- adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- rispetto dei tempi di consegna;
- rispetto dei luoghi di consegna;
- adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- soddisfazione del cliente/utente finale (per quei beni/servizi non strumentali – es. servizi alla persona e all'infanzia);
- rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.;
- **Fornisce al RUP (*strana COPPIA!!!*)** dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie,

le attività di controllo da parte del D.E.C.: COME!!!

ART. 313 , comma 3, DPR 207/2010

..... introduce la facoltà per le SA di procedere «*a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accettare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni».*

possibilità di **effettuare i controlli nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale** – dunque *in itinere* ed *ex post* – con criteri di misurabilità della qualità

[**ModCEP.pdf**](#)

responsabilità amministrativa del Direttore nei confronti dell'amministrazione

- a) abbia rilasciato attestazioni positive sull'opera /lavoro realizzato senza aver svolto gli opportuni sopralluoghi;
- b abbia omesso, con ingiustificato comportamento dilatorio, sia di ordinare la ripresa dei lavori dopo un periodo di sospensione sia di liquidare all'esecutore le competenze spettanti;
- c) abbia concorso a porre in essere situazioni di criticità per l'amministrazione astenendosi scientemente dall'apportare il proprio contributo di esperienza e professionalità richiesto dalle circostanze nelle quali è direttamente coinvolto;
- d) non abbia vigilato, per grave negligenza e violando gli obblighi di servizio, sugli inadempimenti dell'esecutore e sui correlati vizi dell'opera provvedendo, per di più, al pagamento in suo favore di somme di importo superiore al dovuto;

responsabilità amministrativa del Direttore nei confronti dell'amministrazione

- e) abbia impedito, con sistematica inosservanza del suo dovere-potere di vigilanza e di ingerenza nell'attività dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, la tempestiva e buona realizzazione dell'opera;
- f) abbia ordinato il pagamento all'appaltatore di lavori da questi solo parzialmente eseguiti consentendogli un indebito arricchimento;
- g) abbia rilasciato false o inesatte certificazioni di conformità al contratto e al capitolato delle prestazioni eseguite dall'appaltatore divenute per di più impossibili per il mutamento della situazione di fatto;
- h) abbia ordinato, senza il consenso dell'Amministrazione, l'esecuzione di varianti comportanti una spesa maggiore dell'importo di appalto aggiudicato

responsabilità contabile del DEC (*agente contabile*) nei confronti dell'amministrazione

- a) in caso di contabilizzazione priva di corrispondenze con le lavorazioni eseguite;
- b) per non aver chiuso la contabilità determinando il ritardato pagamento dovuto a saldo all'appaltatore;
- c) per aver dolosamente falsificato la contabilità con conseguente erogazione all'appaltatore di corrispettivi maggiori rispetto al dovuto

Danni da attività di progettazione e danni derivanti da attività di direzione dei lavori

(cass.. Civ. s.u. 9/2/2011 n°3615) riafferma la distinzione delle due tipologie di attività (Corte dei Conti re. Toscana sez. giurisdiz. 2 luglio 2009 n°415)


Danni da progettazione (non rientranti nella giurisdizione contabile), nel caso in cui manchi in caso di contabilizzazione priva di corrispondenze con le lavorazioni eseguite;

b) per non aver chiuso la contabilità determinando il ritardato pagamento dovuto a saldo all'appaltatore;

c) per aver dolosamente falsificato la contabilità con conseguente erogazione all'appaltatore di corrispettivi maggiori rispetto al dovuto.




Come e cosa controllare cenni pratici



..... **come ?**



- 1 Tramite un processo di controlli che mira a verificare le caratteristiche dei servizi/beni erogati/consegnati (collaudo al 100%)**
- 2 Ricorso a tecniche statistiche per stabilire le migliori strategie per poter dedurre la qualità di un lotto dall'esame di un numero ristretto di campioni (campionamento statistico)**
- 3 Senza entrare nello specifico dei problemi**



cosa controllare

**La Qualità di un Servizio e la conformità del
bene può essere misurata attraverso:**

1


Controllo di Risultato

2

Controllo di Processo

3


Customer Satisfaction



1

Controllo di Risultato


**Controllo dei risultati del servizio appaltato o
del bene consegnato, rispetto a quanto
stabilito nel capitolato tecnico, attraverso un
monitoraggio costante del Livello Qualitativo
del Servizio erogato o bene consegnato**



2

Controllo di Processo


Conformità nell'applicazione di tutte le specifiche tecniche, delle procedure e delle istruzioni operative necessarie per l'erogazione della prestazione



3


Customer Satisfaction

Validazione del controllo di risultato attraverso il monitoraggio della **PERCEZIONE** del servizio al fine di modificare indicatori, soglie e criteri di valutazione o di riprogettare sistemi di produzione/distribuzione del servizio



Customer Satisfaction

Conoscere le aspettative dell'utente interno ed esterno è una condizione indispensabile per progettare servizi e per costruire indicatori di misurazione della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti




come esercitare il controllo

Il Controllo può:

- 1. Prevedere verifiche al 100%**

- 2. Prevedere un campionamento statistico**




come esercitare il controllo

Potremmo adottare un metodo di campionamento ad hoc, svincolato da meccanismi statistici

Quali conseguenze:

1. Rischi non quantificabili

2. Nessuna base razionale per il rifiuto o l'accettazione




Collaudo statistico

Decidere se accettare il servizio sulla base delle informazioni rilevate da un campione, fissando a priori i rischi di prendere una decisione sbagliata.

IL CAMPIONE DEVE essere rappresentativo

IL CAMPIONE DEVE essere casuale in modo che ogni elemento della popolazione abbia la stessa probabilità di essere incluso nel campione.




Collaudo statistico

Occorre definire:

LQA (LIV QUALITA' ACCETTABILE) :

è la percentuale massima di unità non conformi che, per gli scopi del collaudo per campionamento, può essere considerata soddisfacente come livello medio del processo/servizio

- 1. UNI ISO 2859/1:**
- 2. "Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi"**



S.L.A. - Service Level Agreements

Grande attenzione va posta alle disposizioni del contratto relative alla determinazione dei **LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO**: queste ultime rischiano di assumere valenza semplicemente formale se non vengono opportunamente coordinate con la previsione di **sanzioni** in caso di rilevate inefficienze nella erogazione di detti servizi.

servizi e forniture

l'avvio di

Art. 302 – giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto, commi 1-3



Art. 302 – giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto, comma 4

- Nei casi di cui al comma 2 (**esecuzione anticipata**),
- nell'ipotesi di **mancata stipula del contratto**,
- **il direttore della esecuzione tiene conto** di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il **rimborso delle relative spese**.

Art. 302 – giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto, comma 5

- Qualora
- **l'avvio dell'esecuzione del contratto** avvenga
- **in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto**
- per **fatto o colpa della stazione appaltante,**
- l'esecutore può chiedere di **recedere dal contratto.**

Art. 302 – giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto, comma 5

- Nel caso di **accoglimento** dell'istanza di recesso
- l'esecutore ha diritto al **rimborso**
- **di tutte le spese contrattuali**
- **nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate**
- ma in misura **non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305.**

Art. 302 – giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto, comma 5

- Ove **l'istanza dell'esecutore non sia accolta**
- e si proceda **tardivamente all'avvio dell'esecuzione** del contratto,
- l'esecutore ha diritto ad un compenso per i **maggiori oneri dipendenti dal ritardo,**
- **le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 305.**

Art. 302 – giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto, comma 6


- .. La **facoltà** della stazione appaltante **di non accogliere l'istanza di recesso**
dell'esecutore
- **non può esercitarsi**, con le conseguenze previste dal comma 5,
- qualora il **ritardo nell'avvio** dell'esecuzione del contratto **superi**
- la **metà del termine utile contrattuale**
- o comunque **sei mesi complessivi**.

Art. 302 – giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto, comma 7


- Si applica l'articolo 153 (*giorno e termine per la consegna dei lavori*), comma 2.
 - ... Per le altre stazioni appaltanti
 - **il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.**
 - **Per i cottimi fiduciari**
 - **il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.**

RICAPITOLANDO: L'ITER ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il RUP, dopo che il
contratto è divenuto
efficace, autorizza il
DEC a dare avvio
all'esecuzione art.
302



Il **DEC**:
comunica le
direttive e le
istruzioni
all'appaltatore



Redige il
verbale di avvio
art. 304 DPR
207/2010

Rapporti tra RUP e il DEC

DEC

Avvia l'esecuzione della prestazione

Autorizzato

RUP

Dal Rup

Riferisce tempestivamente sui ritardi
nell'esecuzione

al

Rup

Invia i verbali di sospensione e di
riresa dell'esecuzione del contratto

al

Rup

Invia i verbali di verifica di conformità
in corso di esecuzione e le
contestazioni opposte all'esecutore

al

Rup

Emette i certificati di verifica di
conformità o di attestazione di
regolare esecuzione

Da trasmettere

Rup

ATTIVITÀ/DOCUMENTI

DEC

Avvia l'esecuzione della prestazione e
redige **verbale**



Tipologia
di attività

Documento

Riferisce al RUP tempestivamente sui
ritardi nell'esecuzione



Documento

Invia al RUP **i verbali di sospensione e**
di ripresa dell'esecuzione del contratto



Documento

Invia i al RUP **verbali di verifica di**
conformità in corso di esecuzione e le
contestazioni opposte all'esecutore



Documento

Emette i **certificati di verifica di**
conformità o di **attestazione di**
regolare esecuzione



Documento (n°2)

Art. 303

Avvio dell'esecuzione del contratto, comma 1

- 1. *L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto;*
 - *qualora l'esecutore non adempia,*
 - *la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.*
-

Art. 303

Avvio dell'esecuzione del contratto, comma 2

- 2. *Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che*
 - *il direttore della esecuzione rediga apposito*
 - ***verbale di avvio dell'esecuzione*** *del contratto in contraddittorio con l'esecutore ai sensi dell'articolo 304.*
-

Art. 304

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, comma 1

- 1. Nel caso in cui venga redatto **il verbale di avvio** dell'esecuzione del contratto questo **contiene**, a seconda della natura della prestazione, **i seguenti elementi**:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero
 - che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Art. 304

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, comma 2

- 2. *Il verbale è*
 - *redatto* *in doppio esemplare*
 - *firmato* *dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore;*
 - *copia conforme può essere *rilasciata all'esecutore*, ove questi lo richieda.*
-

Art. 304

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, comma 3

- 3. *Qualora*,
 - *per l'estensione delle aree o dei locali, o*
 - *per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto,*
 - *l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi,*
 - *il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.*
-

Art. 304

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, comma 4

- 4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità
 - dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
 - l'esecutore è tenuto
 - a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
-

Art. 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto, c. 1

- 1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto
- per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 302, commi 5 e 6,
- l'esecutore ha diritto al rimborso
- delle spese contrattuali nonché
- delle altre spese effettivamente sostenute e documentate
- in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali,
- calcolate sull'importo netto dell'appalto:

Art. 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto, c. 1

- ***a) 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;***
- ***b) 0,50 % per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;***
- ***c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.000 euro.***

Art. 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto, c. 2

- 2. Ove *l'istanza di recesso non sia accolta* e si proceda tardivamente alla consegna *l'esecutore ha diritto* al *risarcimento dei danni* dipendenti dal ritardo,
- *pari all'interesse legale calcolato* sull'importo corrispondente alla *produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale*
- *dal giorno di notifica dell'istanza* di recesso *fino alla data di avvio* dell'esecuzione del contratto.

- *danno = interesse legale x (importo contrattuale/durata in giorni) x giorni ritardo*

Art. 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto, c. 3

- 3. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 2
- **nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.**



**le sospendioni e
le proroghe**

Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto, commi 1 e 2



Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto, comma 3 (sospensioni ordinate dal RUP)

- 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2,
- il responsabile del procedimento può,
- per ragioni di pubblico interesse o necessità,
- ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto
- nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

Art. 159 – ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe e tempo per l’ultimazione dei lavori, comma 4 – ripresa (pubblico interesse o necessità)

- 4. *Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2 (pubblico interesse o necessità),*
- *il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.*
- *Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,*
- *l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità;*
- *se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifiuzione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.*

Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto, comma 4 (verbale)

- 4. **Il direttore dell'esecuzione del contratto**, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, **compila il verbale di sospensione** indicando
- **le ragioni** che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto,
- **le prestazioni già effettuate**,
- le eventuali **cautele per la ripresa** dell'esecuzione del contratto **senza che siano richiesti ulteriori oneri**,
- **i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo** dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
- **Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore**.
- Nel caso in cui il **direttore dell'esecuzione del contratto non coincide con il responsabile del procedimento**,
- il verbale è inviato a quest'ultimo **entro cinque giorni** dalla data della sua redazione.

Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto, comma 5 (verbale di ripresa)

- 5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto,
- da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione,
- sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4.
- Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Sospensioni legittime

non spetta all'esecutore
alcun compenso o indennizzo

cause di sospensione

art.158, comma 1,
regolamento

ordinate dal direttore
dei lavori


art. 159, c. 1,
regolamento

avverse condizioni
climatiche
circostanze speciali

forza maggiore

varianti ex art.132, comma 1,
Codice
lettere a), b), c), e d)

per le lettere c) e d), le
varianti non devono dipendere
da fatti prevedibili al momento
della stipula del contratto



Sospensioni illegittime

**articolo 160
regolamento**

sono quelle per cause diverse da quelle di cui all'art.159

|
determinano il diritto per l'esecutore al riconoscimento dei danni

|
criteri di determinazione
dei danni
art.1382 CC

spese generali
50% del valore
minimo ex art.32, c.2,
lettera b)

rapportata alla durata
della sospensione
illegittima

previa detrazione dal
prezzo globale della
misura intera delle
spese generali contrattuali



l'ultimazione del contratto

Art. 309

Certificato di ultimazione delle prestazioni

- 1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni,
- **il direttore dell'esecuzione**
- **effettua i necessari accertamenti e**
- **rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni,**
- con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 (verbale avvio)
 - *Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore;*
 - *copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.*



le varianti

Art. 310

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

- 1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore,
 - **se non è disposta dal direttore dell'esecuzione** del contratto e
 - **preventivamente approvata dalla stazione appaltante**
 - nel rispetto delle **condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311.**
- 2. Le **modifiche non previamente autorizzate**
 - **non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta** e,
 - ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, **comportano la rimessa in pristino**, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante, commi 1 e 2

la SA non può richiedere
alcuna variazione ai contratti
stipulati,

SE NON NEI SEGUENTI CASI

a) per esigenze
derivanti da
sopravvenute

|
disposizioni
legislative o
regolamentari

b) per cause
impreviste e
imprevedibili
accertate dal RP

o per l'intervenuta
possibilità di utilizzare
materiali, componenti
e tecnologie

|
non esistenti al
momento in cui
ha avuto inizio la
procedura
|
di selezione del
contraente

c) presenza di eventi
inerenti alla natura e
alla specificità dei beni
o dei luoghi di intervento,

|
verificatisi in corso
di esecuzione
del contratto

e che possono
determinare
significativi
miglioramenti
|
nella qualità
delle prestazioni
eseguite
|
**senza aumento
di costo**

VARIANTI MIGLIORATIVE (finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali)

sono ammesse nell'esclusivo interesse della SA	possono essere in aumento o in diminuzione
non devono comportare modifiche sostanziali	devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto
l'importo in più o in meno	sono approvate dal RP o dal soggetto competente secondo ordinamento SA
deve essere $\leq 5\%$ importo contratto originario	deve trovare copertura nella somma già stanziata

**Art. 311 –
*Varianti
introdotte
dalla stazione
appaltante,
comma 3***

Art. 311 *Varianti introdotte dalla stazione appaltante, comma 4*

- 4. **Nei casi previsti al comma 2** (varianti “non migliorative”),
 - la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni **fino a** concorrenza di **un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto**
 - che l'esecutore è tenuto ad eseguire,
 - previa sottoscrizione di un **atto di sottomissione**, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
 - senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
- Nel caso in cui la variazioni **superi tale limite**,
 - la stazione appaltante procede alla stipula di un **atto aggiuntivo** al contratto principale
 - **dopo** aver acquisito **il consenso** dell'esecutore.

Art. 311 Varianti introdotte dalla stazione appaltante, commi 5 e 6

- 5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
- 6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
- che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato,
- a condizione che
- non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e
- non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

"collaudo"
di servizi
e forniture

Art. 312 *Oggetto delle attività di verifica di conformità, comma 1*

i contratti pubblici
di forniture e di
servizi

|

sono soggetti a
VERIFICA DI
CONFORMITA'

|

per accertarne la
regolare esecuzione
rispetto a condizioni
e termini contrattuali

salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente titolo

Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità, comma 2

- 2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite
- a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,
- in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché
- nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
- Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che
- i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto,
- fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

*Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità, comma 3
(controlli a campione)*

- 3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale
- non consentono la **verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali**,
- è fatta salva la **possibilità di effettuare**,
 - in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore,
- **controlli a campione** con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità, comma 4 (forma semplificata)

- 4. **Fermo restando il rilascio del certificato** di verifica di conformità di cui all'articolo 322,
- nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale **non consentano** l'effettuazione delle **attività di verifica di conformità** secondo le norme del presente titolo,
- le stazioni appaltanti effettuano le dette attività **in forma semplificata**
 - facendo ricorso
 - alle **certificazioni di qualità**, ove esistenti, ovvero
 - a **documentazioni di contenuto analogo**,
- attestanti la **conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali**.


Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità, comma 5 (centrali di committenza)

- 5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto,
- le **centrali di committenza possono svolgere** attività di supervisione e controllo,
- anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione,
- al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti.

Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità, comma 5 (centrali di committenza)

- Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero,
- a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili,
- le centrali di committenza possono
- disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e
- procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria,
 - previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

Art. 313 Termini delle attività di verifica di conformità



ARTICOLO 14

**Art. 14 della
Convenzione
di Verifica**


**314 Informità
incarico di
verifica c.**

LIBRA

**BAROVI
SOCIETÀ
CONTRATTUALE**



Incarico di verifica della conformità , c. 1-3



Art. 314 Incarico di verifica della conformità, comma 4

il soggetto non appartenente
all'organico delle SA
che è stato incaricato

di una VERIFICA DI
CONFORMITA'

non può essere
incaricato di una
nuova verifica
dalla stessa SA

(o dall'articolazione
locale della SA
nazionale)


se non sono trascorsi
almeno 3 mesi dalla
chiusura delle operazioni
dell'incarico precedente

se non sono trascorsi
almeno 6 mesi dalla
chiusura delle operazioni
dell'incarico precedente

incarichi in corso
di esecuzione

incarichi non in
corso di esecuzione

LE FASI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO DI FORNITURA)



Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità, comma 1

- 1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del contratto;
 - c) documenti contabili;
 - d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 307, comma 2 (del d.d.e. confermati dal RP);
 - e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità, comma

- 2. E' facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità
 - chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione
 - altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Art. 316 - *Estensione della verifica di conformità, comma*

- 1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa
- entro il termine stabilito dal contratto e
- comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero
- entro il diverso termine previsto
- nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero
- nel relativo contratto.

Art. 316 - *Estensione della verifica di conformità, commissariamento*

- 2. Del **prolungarsi delle operazioni** rispetto al detto termine e delle relative cause
 - il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento,
 - con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
- Nel caso di **ritardi attribuibili al soggetto incaricato** della verifica di conformità,
 - il responsabile del procedimento,
 - assegna un **termine non superiore a quindici giorni** per il completamento delle operazioni,
 - trascorsi inutilmente i quali,
 - propone alla stazione appaltante la **decadenza dell'incarico**,
 - ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 316 - *Estensione della verifica di conformità, comma 3*

- 3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali
- è effettuata attraverso **accertamenti e riscontri**
- **che il soggetto incaricato** della verifica di conformità **ritenga necessari**.

Art. 317 - *Verifica di conformità in corso di esecuzione,* comma 1

- 1. Nel caso di verifica di conformità **in corso di esecuzione**
- **devono essere invitati ai controlli** l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e
- **deve essere redatto apposito verbale.**
- Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità
- **deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.**

Art. 317 - *Verifica di conformità in corso di esecuzione,* comma 2

- 2. I verbali,
- da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli,
- riferiscono anche
- sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e
- sul rispetto dei termini contrattuali e
- contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari,
- ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Art. 318 - *Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi*

- 1. **Esaminati i documenti** acquisiti ed accertatane la completezza,
- **il soggetto incaricato** della verifica di conformità
- **fissa il giorno** del controllo definitivo e
- **ne informa**
 - il responsabile del procedimento ed
 - il direttore dell'esecuzione,
 - se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione.
- **Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso** all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.
- 2. **Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.**

- 1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che,
 - oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto,
- **deve contenere** le seguenti indicazioni:
- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Processo verbale , commi 2 e 3

- 2. Nel processo verbale **sono descritti**
 - i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità,
 - le singole operazioni e le verifiche compiute,
 - il numero dei rilievi effettuati e
 - i risultati ottenuti.
- 3. I processi verbali **sono sottoscritti da tutti** i soggetti intervenuti.

Art. 320 *Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità*

- 1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, **salvo diversa previsione contrattuale.**
- **L'esecutore, a propria cura e spesa,** mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
- 2. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo **dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.**

Art. 321 -Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità , comma 1

- 1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede
 - a **raffrontare i dati di fatto** risultanti dal processo verbale di controllo
 - **con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili** e
 - a formulare le proprie **considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato**
 - **le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.**

Art. 321 -Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità , comma 2

- 2. Sulla base di quanto rilevato,
- il soggetto che procede alla verifica di conformità **indica se le prestazioni**
- **sono o meno collaudabili**,
- ovvero,
 - riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione,
- **collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.**

Art. 321 -Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità , comma 3

- 3. Con apposita relazione riservata
 - il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere
 - sulle contestazioni dell'esecutore e
 - sulle eventuali penali
 - sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

- 1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
- Il certificato di verifica di conformità contiene
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
 - l'indicazione dell'esecutore,
 - il nominativo del direttore dell'esecuzione,
 - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni,
 - le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - il verbale del controllo definitivo;
 - l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - la certificazione di verifica di conformità.

Art. 322 - *Certificato di verifica di conformità, commi 2 e 3*

- 2. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti
■ anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
- 3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione,
■ lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 323 *Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità*

- 1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore,
- il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
- All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
- 2. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.

Art. 324 - *Provvedimenti successivi alla verifica di conformità*

- 1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità,
- si procede
- al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e
- allo svincolo della cauzione
 - prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione, comma

1

- 1. Qualora la stazione appaltante
- per le **prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie** di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice,
- non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità,
- si dà luogo ad un'**attestazione di regolare esecuzione**
- **emessa** dal direttore dell'esecuzione e
- **confermata** dal responsabile del procedimento.

- 2. L'attestazione di regolare esecuzione
- è emessa **non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione** e
- **contiene almeno** i seguenti elementi:
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - l'indicazione dell'esecutore,
 - il nominativo del direttore dell'esecuzione,
 - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo totale ovvero l'importo a **saldo da pagare all'esecutore**;
 - la **certificazione** di regolare esecuzione.

Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione, comma 3

- 3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione
- si procede ai sensi dell'articolo 324 (pagamento saldo e svincolo cauzione).